

**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE**

**Ordinanza del:** 14.06.2017

**Giudice-Relatore:** Dott.ssa Silvia Giani

Nel procedimento cautelare promosso da:

**Cassina S.p.A.**, con gli avv.ti Lorenzo de Martinis, Lorenza Mosna e Camilla Caravati (ricorrente),


**contro**

*omissis*

e

**Rental Solutions Rossanese S.n.c. di omissis**, con gli avv.ti Arlo Canella e Daniele Camaiora (resistenti).

- I. Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell'opera del *design*, ma è espressione e manifestazione dell'idea dell'autore (1).
- II. La valutazione del valore artistico è effettuata facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell'opera del *design* negli ambienti culturali, quali: *"il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate e l'attribuzione di premi"* (2).
- III. La contraffazione non esclude la presenza di differenze, quando vi sia la sostanziale riproduzione dell'opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, non rilevando invece, ai fini dell'illiceità della riproduzione in materia di diritto d'autore, la confondibilità delle opere (3).
- IV. Ai fini della concorrenza sleale, la valutazione va condotta dal punto di vista del consumatore medio e va riferita alle somiglianze ed agli elementi comuni che incidono sul rischio di associazione, tenendosi in considerazione che il consumatore non può procedere ed un esame diretto comparativo e che il raffronto va effettuato secondo un giudizio finale di sintesi e di impressione (4).
- V. La cessazione delle condotte dopo la notifica del cautelare non determina il venire meno delle esigenze cautelari perché il *periculum in mora* va valutato alla data di proposizione del ricorso, mentre la cessazione della condotta illecita prima della pronuncia del Giudice non esclude che la parte possa riprendere la condotta illecita subito dopo, soprattutto se essa non è garantita da alcuna *astreinte* (5).



N. R.G. 2017/13553



**TRIBUNALE di MILANO**  
**SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **13553/2017** promosso da:  
CASSINA SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo de Martinis, Lorenza Mosna e Camilla Caravati, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, piazza Meda n. 3

**RICORRENTE**

contro

██████████ impresa individuale, in persona dell'omonimo titolare

e

RENTAL SOLUTIONS ROSSANESE SNC DI ██████████  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Arlo Canella e Daniele Camaiora ed elettivamente domiciliati in Milano, via Merlo n. 3, presso lo studio dei difensori, giusta delega contestuale alla memoria di costituzione

**RESISTENTI**

Il Giudice dott.ssa Silvia Giani,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 maggio 2017,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

1. Con ricorso depositato in data 29 marzo 2017, la società CASSINA SPA ha promosso il presente procedimento cautelare nei confronti di ██████████ e di RENTAL SOLUTION ROSSANESE SNC (di seguito, RSR SNC), chiedendo d' inibire la produzione e commercializzazione dei prodotti in violazione dei diritti d'autore sulle opere di titolarità della ricorrente, fissando una somma a titolo di penale, nonché di ordinare il sequestro e il ritiro dal commercio dei medesimi prodotti, dei mezzi di prova della denunciata violazione, con la pubblicazione dell'ordinanza cautelare. In particolare, la ricorrente ha allegato che:



- la ricorrente è cessionaria dei diritti esclusivi di vendita dei modelli di sedute LC di *Les Corbusier*, tra i quali quelli oggetto di giudizio, denominati poltroncina LC2 (disponibile anche nella versione divano 2 o 3 sedute) e poltrona *chaise lounge* LC4;
- la ricorrente è venuta a conoscenza che la ditta individuale [REDACTED] attiva nella commercializzazione di mobili ed in particolare di sedute, offre in vendita, sia presso la sede commerciale a Limbiate che online sul sito [sedieetavolirossanese.it](http://sedieetavolirossanese.it), una serie di sedute (di cui alle pag. 235, 236, 237, 238 del catalogo 2017) che costituiscono imitazione pedissequa e plagio dei menzionati modelli di Cassina;
- i prodotti sono offerti anche nell'ambito dei servizi di noleggio dalla società RSR, come risulta dal sito [rentalsolution.it](http://rentalsolution.it) ;
- la condotta delle resistenti integra, altresì, gli estremi della concorrenza sleale per imitazione servile e per violazione della correttezza professionale, in quanto il prodotto contraffatto consiste in un'imitazione delle sedute Le Corbusier, con esse confondibile, è promosso come "*Sedute d'autore*" ed è di qualità inferiore, per materiali e finiture.

Ai fini della sussistenza del *periculum in mora*, la ricorrente ha allegato che i modelli di seduta LC sono attualmente presenti presso lo showroom, sul sito Internet e sul catalogo 2017 di [REDACTED] nonché sul sito Internet di RSR e sono altresì commercializzati presso le sedi delle resistenti.

Ciò premesso in fatto, la ricorrente ha dedotto l'illiceità della condotta dei resistenti, sia sotto il profilo della violazione dei diritti d'autore di CASSINA sulle opere di *design* ai sensi dell'art. 2 n 10 L 633/1941 che con riguardo al profilo della concorrenza sleale *ex art. 2598 c.c.*

2. Le resistenti si sono costituite, riconoscendo il carattere creativo e il valore artistico delle opere in oggetto Le Corbusier e contestando di avere riprodotto illecitamente, contraffatto o elaborato in modo creativo le dette opere d'autore, senza autorizzazione. Hanno evidenziato, a tale fine, che le opere non sono identiche e che presentano diverse differenze, quali: la distanza delle bande orizzontali della struttura metallica nella seduta LC2 e l'intelaiatura a bandelle di legno, in luogo di quella composta da asticelle metalliche, nonché l'inclinazione dello schienale differente, nella seduta LC4.

Con riguardo al profilo della concorrenza sleale, esse hanno contestato di essersi "agganciate all'estro artistico e alla notorietà di Le Corbusier" o alla notorietà di Cassina, non avendo effettuato, a loro detta, alcun "*referimento pubblicitario al fatto che le sedute potessero essere considerate copie degli originali*" (cfr memoria p 10).

Hanno concluso, quindi, chiedendo il rigetto delle richieste cautelari e, in ottemperanza all'invito del Giudice, dando la disponibilità a formulare una proposta di composizione bonaria.



3. Il tentativo di conciliazione non si è concluso positivamente e, pertanto, all'udienza del 31 maggio 2017, il Giudice, invitate le parti alla discussione, si è riservata di decidere.

4. *Sulla tutelabilità delle opere di design industriale in materia di diritto d'autore.*

4.1. Le opere di design industriale "che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico" sono tutelabili in materia di diritto d'autore, anche se non sono state oggetto di registrazione.

Nel presente giudizio non è contestato che i modelli di seduta LC2 e LC4 siano opere del design industriale tutelate dal diritto d'autore, in quanto aventi "carattere creativo" e "valore artistico".

Il carattere creativo non implica la novità assoluta dell'opera del design, ma è espressione e manifestazione dell'idea dell'autore.

La valutazione del valore artistico è effettuata, per giurisprudenza consolidata, facendo riferimento a parametri oggettivi della percezione dell'opera del design negli ambienti culturali, quali: "il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate e l'attribuzione di premi" (cfr. *ex plurimis*, Cass 23292/2015, T. Milano, 13-09-2012, secondo cui: "Il consolidarsi nel tempo di espliciti ed unanimi riconoscimenti da parte della critica, di istituzioni culturali e di musei non integra certamente il fatto costitutivo dell'attribuzione di un valore artistico all'opera del design industriale - indubitabilmente connesso all'atto creativo - ma costituisce la manifestazione e l'esplicitazione riconosciuta e condivisa dell'appartenenza dell'opera stessa al novero delle opere tutelabili dal diritto d'autore").

4.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto copiosa documentazione attestante il riconoscimento da parte degli ambienti culturali delle qualità artistiche dei modelli di sedute in oggetto, attraverso l'indicazione di mostre, gallerie d'arte e musei nei quali le opere furono esposte, nonché di numerose pubblicazioni su riviste d'arte (cfr. doc 1, 2, 11, 12).

5. *Sul plagio e/o sulla contraffazione.* Si è già visto che le resistenti non hanno contestato il carattere creativo e il valore artistico dei modelli di sedute, nonché l'applicabilità del diritto d'autore.

Ciò che è controverso nel presente giudizio cautelare è l'illiceità della condotta tenuta dalle resistenti, i cui modelli di sedute, stando alle loro prospettazioni, non sarebbero riproduzioni abusive o contraffazioni delle sedute LC di *Les Corbusier*, in particolare della poltroncina LC2 e della poltrona *chaise lounge* LC4.



5.1. Esclusa la riproduzione abusiva, in quanto i beni commercializzati dai resistenti non sono uguali ai modelli *Les Corbusier* LC2 e LC4, deve valutarsi se le resistenti, attraverso la promozione e la commercializzazione dei beni in contestazione, abbiano contraffatto i modelli di designer assoggettati a diritto d'autore e/o posto in essere atti di concorrenza sleale.

La contraffazione non esclude la presenza di differenze, quando vi sia la sostanziale riproduzione dell'opera originale per ripresa delle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, non rilevando invece, ai fini dell'illiceità della riproduzione in materia di diritto d'autore, la confondibilità delle opere ( Cass n 9854/2012).

Nel caso di specie, le differenze evidenziate dalla resistente non sono tali da escludere l'illiceità della riproduzione in quanto i beni commercializzati dalle resistenti riprendono le caratteristiche distintive esteriori delle opere d'autore Le Corbusier, come peraltro ammesso dalle stesse resistenti che, invero, hanno pubblicizzate i beni come "*Sedute d'autore*" ( cfr doc. 15); condotta questa, di per sé, sleale e, quindi, anche integrante la fattispecie di concorrenza sleale, in quanto appropriativa di pregi di prodotti relativi ad altra impresa, idonea a gettare discredito su di essi per l'inferiore qualità del prodotto e, altresì, idonea a generare confusione tra i modelli in esame, ingenerando l'equivoco che essi possano provenire da imprese collegate per la sussistenza di un legame commerciale.

5.2. *Sulla concorrenza sleale.* Ribadendo quanto testé affermato, i modelli commercializzati dalle resistenti riproducono le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, idonee a ricollegare i prodotti in esame alla ricorrente. Ai fini della concorrenza sleale, la valutazione va condotta, infatti, dal punto di vista del consumatore medio e va riferita alle somiglianze e agli elementi comuni che incidono sul rischio di associazione, tenendosi in considerazione che il consumatore non può procedere a un esame diretto comparativo e che il raffronto va effettuato secondo un giudizio finale di sintesi e di impressione. La pubblicizzazione dei modelli come "*Sedute d'autore*", che smentisce l'affermazione sopra riportata secondo cui la resistente non avrebbe mai fatto alcun "*riferimento pubblicitario agli originali*", integra, di per sé, la fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e agganciamento parassitario .

## 6. *Sul periculum in mora.*

La commercializzazione alla data di proposizione del procedimento dei modelli in oggetto da parte delle resistenti, la promozione, anche on line e, quindi, con modalità connotate dalla rapidità di propagazione della diffusione, delle immagini rappresentative di



riproduzioni delle “*Sedute d'autore*”, integrano il *periculum in mora* alla base delle richieste cautelari, sussistendo il pericolo di reiterazione delle medesime condotte, con effetti difficilmente riparabili per equivalente.

La cessazione delle condotte dopo la notifica del cautelare non determina il venire meno delle esigenze cautelari perché il *periculum in mora* va valutato alla data di proposizione del ricorso, mentre la cessazione della condotta illecita prima della pronuncia del giudice non esclude che la parte possa riprendere la condotta illecita subito dopo, soprattutto se essa non è garantita da alcuna *astreinte* (vedi Trib Milano, ord 19 settembre 2015 in n.r.g. 76328/2014, Trib. Milano ord. 4 novembre 2016, 10094/16, Trib Milano, ord. 25.6.2015, TK Engineering c. Graf Synergy; ord. 10 dicembre 2014, Golden Goose c. Costume d'Immagine S.p.a. e Style Commerce S.r.l.; ord. 2 aprile 2013, Palma Shoes c. Marina Grey).

#### 7. Sul comando cautelare.

In presenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, vengono quindi concesse le invocate misure cautelari dell'inibitoria, assistita da *astreinte*, del sequestro dei modelli di sedute in contraffazione di quelli LC di *Les Corbusier*, denominati poltroncina LC2 (anche nella versione divano 2 o 3 sedute) e poltrona *chaise lounge* LC4, nonché dei mezzi di prova della denunciata violazione, quali cataloghi, materiale pubblicitario relativo a detti prodotti, presso le sedi delle resistenti, i punti vendita, le sedi distaccate, le unità locali, le pertinenze, i magazzini, i depositi e i locali in uso alle resistenti.

Tenuto conto che le resistenti non hanno manifestato la volontà di comunicare tutti i dati contabili relativi ai beni in esame e, quindi, del pericolo di un loro occultamento, anche in considerazione della dimensione e organizzazione imprenditoriale delle resistenti, rispettivamente impresa individuale e società di persone, è disposto il sequestro dei documenti contabili, esclusivamente concernenti i prodotti sopra indicati, quali fatture clienti e fornitori, DDT. Tenuto conto che le misure cautelari, oltre che effettive, devono essere misure proporzionate, si ritiene congruo, nel caso di specie, disporre, quale modalità esecutiva, che il sequestro venga attuato mediante estrazione di fotocopie dei detti documenti, nominando a tale fine CTU, per le operazioni e per la custodia, in ausilio all'ufficiale giudiziario, il dott Marco Manzoli, con studio in corso di porta Vittoria 18, Milano.

Al fine di garantire la tutela d'informazioni riservate, dispone che vengano adottare dall'ufficiale giudiziario e dal CTU tutte le misure a tale fine idonee e in particolare:



limitazione dell'accesso alle operazioni ai soli difensori e CTP previamente nominati, vincolati da segreto professionale; oscuramento dei dati non pertinenti ai beni in oggetto.

8. *Sulla pubblicazione.* Ritenute le misure cautelari applicate congrue e proporzionate, si rigettano le ulteriori istanze, differendo al giudizio di merito la valutazione dell'opportunità di disporre la pubblicazione, che è misura di natura anche risarcitoria.

9. *Sulle spese processuali.* In considerazione della natura conservativa di alcune delle misure richieste ed applicate (sequestro) e quindi della necessità dell'instaurazione del giudizio di merito, non si provvede sulle spese del giudizio cautelare.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, provvedendo in via cautelare, sulla domanda proposta da CASSINA SPA nei confronti di [REDACTED] e di RENTAL SOLUTION ROSSANESE SNC, rigettata ogni altra istanza, così provvede:

1. Inibisce ogni attività di produzione, commercializzazione, importazione, pubblicizzazione, noleggio, in qualsiasi modo esso avvenga, anche attraverso Internet, dei modelli di sedute in contraffazione di quelli LC di *Les Corbusier*, denominati poltroncina LC2 (anche nella versione divano 2 o 3 sedute) e poltrona *chaise lounge* LC4;
2. fissa in € 1.500,00 la somma dovuta per ogni eventuale violazione constatata dopo la notificazione della presente;
3. autorizza il sequestro dei beni fabbricati, importati, commercializzati da [REDACTED] ovvero noleggiati da RSR, come identificati al capo 1), in violazione dei diritti d'autore sui modelli LC2 e LC4 prodotti da CASSINA, nonché dei cataloghi e del materiale pubblicitario relativo a detti prodotti, presso le sedi delle resistenti, i punti vendita, le sedi distaccate, le unità locali, le pertinenze, i magazzini, depositi e locali in uso alle resistenti;
4. autorizza il sequestro dei documenti contabili riguardanti i prodotti in violazione dei diritti d'autore di CASSINA, mediante acquisizione in copia dei predetti documenti i cui originali vengano restituiti alle parti all'esito delle operazioni con l'adozione delle misure di cui al punto 6; ciò, oltre che presso le sedi legali, anche presso le sedi secondarie, ovvero luoghi diversi in cui le scritture vengano conservate.
4. Nomina CTU, in ausilio all'Ufficiale Giudiziario e custode delle fotocopie estratte, il dott Marco Manzoli, con studio in corso di Porta Vittoria 18 Milano (tel 8692734);
5. Autorizza la ricorrente ad assistere alle operazioni esclusivamente tramite i propri legali e tecnici, vincolati da segreto professionale;





6. dispone che l'Ufficiale giudiziario e il CTU adottino le misure ritenute idonee a garantire la tutela delle eventuali informazioni riservate, in particolare oscurando i dati non pertinenti ai beni in oggetto.

Si comunichi.

Milano, 13 giugno 2017

Il Giudice  
dott.ssa Silvia Giani



10/20/11